

## CIRCOLARE INFORMATIVA N. 9 DEL 1 OTTOBRE 2021

### OBBLIGO DI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Con il decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, pubblicato nella stessa data sulla Gazzetta Ufficiale n. 226/2021, il Governo ha esteso l'**obbligo di possesso del green pass** per accedere sul luogo di lavoro a **tutti i lavoratori** del settore pubblico e del settore privato, a partire dal 15 ottobre prossimo e fino al 31 dicembre 2021, data in cui terminerà lo stato di emergenza, salvo ulteriori proroghe.

La portata dell'estensione relativa al settore privato è amplissima e tale da ricomprendere **qualsiasi attività lavorativa**, prescindendo dalla natura autonoma o subordinata del lavoratore. La norma prevede, infatti, l'obbligo di possedere e di esibire su richiesta il green pass per "**chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato**" per poter accedere "**nei luoghi in cui la predetta attività è svolta**", salvo che per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. È, altresì, specificato che tale obbligo vale anche per tutti i soggetti che svolgono, **a qualsiasi titolo**, la loro attività lavorativa, di formazione e di volontariato presso tali luoghi di lavoro.

Devono possedere ed esibire, su richiesta, il green pass anche i **lavoratori domestici**, e dunque **colf e badanti**, in quanto in questo caso si è in presenza di un rapporto lavorativo a tutti gli effetti, con conseguente obbligo di controllo del green pass in capo ai datori di lavoro privati.

Il controllo, secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 9-septies, dovrà essere, ove possibile, **prioritariamente effettuato al momento dell'accesso al luogo di lavoro** e potrà avvenire **anche a campione**. Le **modalità operative** con cui questo controllo avverrà dovranno essere **definite dallo stesso datore di lavoro** entro il prossimo **15 ottobre**. Il **soggetto deputato al controllo** dovrà essere **individuato con atto formale** e, ovviamente, tale controllo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni già previste che regolamentano la verifica della certificazione per tutte le attività per cui già oggi è

# STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile  
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli  
Ragioniere Commercialista  
Revisore contabile  
valentina.brazzioli@studioluerti.it

obbligatoria (controllo dell'autenticità, della validità e dell'integrità della certificazione, e delle generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione). La **verifica** del green pass va fatta **tutti i giorni**: per tutelare la privacy, infatti, il datore non può tenere un registro nel quale sia indicato quanti dipendenti siano vaccinati e quale sia la scadenza del green pass per ciascuno.

Il legislatore ha esplicitamente previsto che il **mancato possesso del green pass** non determina conseguenze disciplinari o sul diritto alla conservazione del posto di lavoro, escludendo così la possibilità di sanzioni o di **licenziamenti**. Il datore di lavoro dovrà limitarsi a **non consentire al dipendente di entrare**, senza che sia necessario adottare alcun provvedimento formale. Per il lavoratore l'unico effetto sarà quello della **perdita del diritto alla retribuzione**, in quanto la sua **assenza** sarà considerata **ingiustificata**, al pari di quei dipendenti che non si presentino sul luogo di lavoro, comunicando preventivamente di non essere in possesso del green pass. La perdita del diritto alla retribuzione perdura **fino a quando il lavoratore non sia in grado di presentare una certificazione verde** e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, quando terminerà lo stato di emergenza.

Per le imprese con **meno di 15 dipendenti** è previsto che, ferma restando la sospensione del rapporto di lavoro, **il datore potrà stipulare un contratto a tempo determinato per la necessaria sostituzione**, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, per una durata corrispondente alla sospensione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

I datori potranno incorrere in una **sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro** nel caso in cui non adempiano agli **obblighi di verifica** imposti o **non adottino nel termine del 15 ottobre le misure organizzative** per eseguire le verifiche o **non individuino i soggetti incaricati dell'accertamento** delle violazioni degli obblighi in materia di green pass.

Ai datori di lavoro **che eseguano i controlli a campione**, nel caso in cui da un accertamento delle Autorità emerga la presenza in azienda di **lavoratori senza green pass**, **non saranno irrogate sanzioni**, a condizione che **abbiano eseguito i controlli nel rispetto di adeguati modelli organizzativi**, come previsto dal DL 127/2021.

# STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile  
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazioli  
Ragioniere Commercialista  
Revisore contabile  
valentina.brazioli@studioluerti.it

Specifiche **sanzioni disciplinari e amministrative** verranno applicate ai lavoratori che **eludano le procedure di controllo** adottate dal datore di lavoro; l'entità della sanzione dovrà essere commisurata in base alla gravità del comportamento tenuto dal lavoratore.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

STUDIO LUERTI